**ALLEGATO C**

**AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA**

***ESTRATTO DI CAPITOLATO TECNICO***

***SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI VEICOLI PER LA CITTA’ DI TORINO. TRIENNIO 2024/2026.***

**Si specifica che il presente documento non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.**

N.B.: *al fine di agevolare la comprensione delle caratteristiche del servizio oggetto dell’indagine di mercato, è stato redatto il presente documento, il quale rappresenta un “estratto a mero titolo esemplificativo” di disciplinare d’oneri e disciplinare tecnico, estraendo o condensando le parti più significative dell’articolato originale utilizzato per precedenti affidamenti, aggiornato al nuovo Codice dei Contratti, mantenendone per meri motivi redazionali anche la struttura, ritenute necessarie e prodromiche alla formulazione del preventivo richiesto per l’indagine di mercato.*

**SOMMARIO**

ART. 1 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 2 – PREZZI

ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 4 – ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

ART. 5 – PERSONALE

ART. 6 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

ART. 7 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE

ART. 8 – PENALITA’

ART. 9 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 – RECESSO

ART. 12 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO

ART. 13 – GARANZIA SULLE RIPARAZIONI E SUI RICAMBI

ART. 14 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA’ DELLA CESSIONE DEL CREDITO

ART. 16 – FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO

**ALLEGATI *(omissis)***

ALLEGATO 1 CAP. - CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÁ

ALLEGATO 2 CAP. - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 3 CAP. - ELENCO CASE COSTRUTTRICI

**ART. 1**

 **DESCRIZIONE E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

* Per ogni annualità sarà formalizzato l’inizio dei lavori con indicazione del relativo Direttore dell’esecuzione del contratto e dell’eventuale assistente.
* Nessuna fornitura che non sia stato preventivamente autorizzato dal Direttore

dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC), o dall’assistente al lotto medesimo, verrà riconosciuto all’appaltatore.

* Nel caso in cui la Ditta non provvedesse a fornire i ricambi richiesti, l’Amministrazione potrà ricorrere a terzi a carico e a maggiori spese dell’aggiudicatario stesso indipendentemente dall’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni.
* La Ditta aggiudicataria resta obbligata ad eseguire dalla data della comunicazione di aggiudicazione e dalla comunicazione di inizio lavori fino al 31/12/2026, le prestazioni, richiamate al presente articolo ed ai prezzi richiamati all’art. 2 del presente Capitolato al netto delle aliquote di ribasso indicate nell’offerta di aggiudicazione.
* Le prestazioni saranno commissionate, di volta in volta, dal DEC o dall’eventuale assistente, alla Ditta aggiudicataria mediante apposito “modulo d’ordine” inviato a mezzo posta elettronica ovvero attraverso portale dedicato.
* Tutti i materiali ed i pezzi di ricambio oggetto di fornitura dovranno essere nuovi ed originali o ricondizionati dalla Casa costruttrice con le garanzie di legge; in caso di irreperibilità degli stessi o su indicazione del DEC/assistente, si potranno utilizzare forniture provenienti da produttori diversi di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica nella produzione del ricambio in considerazione che ne garantiscano la funzionalità, fermo restando la garanzia di legge.
* Sono a carico della Ditta aggiudicataria la richiesta dei listini prezzi alle Case costruttrici utilizzate per le forniture; copia di detti listini e degli aggiornamenti che si susseguiranno nel triennio dovranno essere trasmessi in modo ufficiale alla Committenza ogni qualvolta se ne verifichi la necessità; in alternativa l’aggiudicatario potrà creare, a suo carico, delle utenze, che consentano la consultazione dei codici ricambio delle case costruttrici o dei produttori diversi, sui portali dedicati. Tali credenziali dovranno essere comunicate al DEC contestualmente alla ricezione della comunicazione di Inizio Lavori. In caso contrario, le eventuali prestazioni eseguite saranno contabilizzate con i prezzi risultanti dai listini a disposizione dell’Amministrazione.

Il servizio oggetto del presente documento consisterà nelle seguenti prestazioni:

a. fornitura di ricambi originali della casa costruttrice o di primo impianto ed accessori per autoveicoli, motoveicoli e autocarri di qualsiasi marca, riguardante la componentistica meccanica, elettrica e di carrozzeria; si riporta a tal proposito l’elenco delle case costruttrici dei mezzi attualmente in possesso dell’Amministrazione “*allegato n.3 cap.*”***(omissis),*** la quale si riserva comunque di acquisire mezzi di marche non comprese nell’elenco suddetto.

b. fornitura oli e lubrificanti per moto e autoveicoli, accumulatori per avviamento, additivi, prodotti specifici per pulizia e lubrificazione componenti meccanici.

La Ditta ha l’obbligo di consegna gratuita delle forniture a domicilio del committente entro 48 ore dall'approvazione dell’ordine, salvo giustificate cause ostative adeguatamente dimostrate al DEC il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà accettarle o non considerarle valide. Il mancato rispetto dei termini comporterà l’applicazione di penali (art.8).

**La Ditta si assume ogni responsabilità relativa all’esecuzione del servizio.**

**ART. 2**

**PREZZI**

Le forniture del presente appalto saranno liquidate a misura con l'applicazione degli sconti offerti in sede di gara sui prezzi a listino delle case costruttrici, in vigore al momento dell’ordinativo.

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi, sulla base dell’aggiornamento dei listini dei produttori, ai quali si applicheranno sempre e comunque gli sconti offerti in sede di gara.

I prezzi a base di gara sono i prezzi unitari dei ricambi, oli lubrificanti e liquidi vari, contenuti nei listini della casa costruttrice dei veicoli e, per i ricambi non originali ma di primo impianto, nell’elenco prezzi del produttore in vigore al momento dell’ordinativo.

Per le batterie di avviamento verrà riconosciuto un prezzo al netto dell’I.V.A. pari a 2 €/Ah, al quale verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara. Verrà inoltre riconosciuto il sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, in vigore al momento della fornitura e determinato con Decreto Ministeriale, il quale non sarà soggetto a sconto.

E’ a carico della ditta la fornitura dei listini prezzi aggiornati (che potranno essere resi disponibili anche mediante accesso telematico). In caso contrario i ricambi forniti saranno contabilizzati con i prezzi risultanti dai listini a disposizione della stazione appaltante.

**ART. 3**

**MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE**

L’esecuzione della fornitura/servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del

presente Capitolato, del Disciplinare, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

**ART. 4**

**ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose

comunque verificatesi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’ Amministrazione.

A copertura dei danni, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, la Ditta affidataria dovrà, ai sensi dell’art. 117, comma 10 d.lgs. 36/2023, essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale ovvero dai propri mezzi nell’esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell’appalto e dei servizi stessi, e per i quali è sempre ritenuta responsabile, mediante apposita **polizza assicurativa RCT/RCO** con primaria compagnia di assicurazione e avente un massimale non inferiore al doppio dell’importo a base di gara (I.V.A. esclusa) valida per tutto il triennio. Resta a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione appaltante, tenuta indenne.

In particolare, la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

1. *responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione appaltante ed equiparati*;
2. *rischi per danni diretti e/o indiretti, con obbligo di mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi/qualsivoglia richiesta*;

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la Ditta affidataria non manifesti la volontà di partecipare agli accertamenti dei danni e/o intervenire nelle stima, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà, a tutti gli effetti, titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta affidataria.

Qualora la Ditta affidataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di diffida, la Stazione appaltante è fin d’ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 117, comma 13 d.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**ART. 5**

**PERSONALE**

L’Operatore Economico (Affidatario) sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La Ditta affidataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. 36/2023, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L’Operatore Economico si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell’art. 102, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

L’Operatore Economico dovrà fornire il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto di cui al punto 3), art. 10 del Disciplinare.

**(*omissis*)**

**ART. 6**

**TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA**

L’Affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023.

In caso di subappalto, l’affidatario risulta responsabile in solido con il subappaltatore secondo quanto disposto dall’art. 119, comma 6 del D.lgs. 36/2023.

**ART. 7**

 **CONTROLLI SULL’ESECUZIONE**

Le funzioni del DEC sono attribuite ai dipendenti dell’ufficio Tecnico della Stazione Appaltante (Funzionari o personale delegato con adeguata esperienza), individuati in calce al presente Capitolato; i medesimi svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di assistenti, individuati anch’essi all’interno della Stazione Appaltante.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali;

le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), avvalendosi del DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il modello allegato al presente Capitolato “*allegato.n.1 cap.*” ***(omissis)***

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla

piattaforma unitamente alla fattura elettronica. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 12.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP o il DEC provvederà ad inoltrare comunicazione all’aggiudicatario. In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

Il bene rifiutato dovrà essere ritirato entro i termini dalla Ditta aggiudicataria a proprie spese; il bene in attesa del ritiro rimarrà nel magazzino di proprietà dell’Amministrazione.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà

far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

**ART. 8**

**PENALITA’**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il

RUP, anche a seguito di segnalazioni da parte del DEC, procede all’applicazione di penali. Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento

dell’obbligazione. E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

La ditta dovrà consegnare le forniture entro 48 ore dalla data dell’approvazione dell’ordine; in caso di mancata consegna verrà applicata una penalità, ai sensi dell’art. 126 comma 1 del d.lgs. 36/2023, dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo giustificate cause impeditive dimostrate al responsabile dell’unità organizzativa il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà accettarle o non considerarle valide. Le penalità non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo

della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il RUP può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle

penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte dello stesso, del certificato Attestazione di regolare esecuzione “*allegato n.2 cap.*”***(omissis)*** ovvero del Certificato di conformità “*allegato n.1 cap.*”***(omissis)****.*

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulla liquidazione delle fatture

ammesse al pagamento, fatta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi

sulla cauzione definitiva.

Con ciò intendendo che la Ditta emetterà fattura per l’intero importo previsto delle prestazioni effettuate e, da questo, verrà dedotto in sede di liquidazione l’importo della penale con relativo accertamento dell’entrata.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e

nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante,

esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere la prestazione in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio di fornitura o al suo completamento in danno dell’esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

**ART. 9**

**SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall’art. 121 del D. Lgs. 36/2023, il

RUP/DEC può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì:

1. l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio/fornitura;
2. lo stato di avanzamento del servizio/fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto;
3. le parti del servizio/fornitura la cui esecuzione rimane interrotta;
4. l’indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio/fornitura possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri;

Il verbale di cui sopra è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio/fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del

servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l’esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono

parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l’esecutore è tenuto a proseguire

le parti del servizio/fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle

parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio/fornitura nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

**ART. 10**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il RUP e il DEC, ognuno per propria competenza, provvedono agli adempimenti di cui all’art. 122 del d.lgs. 36/2023. Di conseguenza, il RUPavvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante si riserva l’incameramento della cauzione definitiva di cui agli artt. 53 comma 4 e 117 del D.lgs. 36/2023, a titolo di risarcimento e la richiesta di eventuali danni ulteriori.

**ART. 11**

**RECESSO**

L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. 36/2023 purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato nell’Allegato II.14.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

**ART. 12**

**ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in

cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

1. alla verifica di conformità delle prestazioni/forniture, accertata con le modalità di cui al precedente articolo 7;
2. alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine o a gruppi di ordinativi, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Le fatturazioni dovranno essere effettuate in formato elettronico con cadenza non inferiore a

30 giorni a seguito dell’attestazione di conformità delle forniture eseguite con le modalità indicate all’art. 7.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del

termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno

2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei

rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

● codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **A4VCVH**

● numero CIG

● n. determinazione di impegno e n. ordine

● codice IBAN completo

● data di esecuzione o periodo di riferimento

● Importo lordo fattura

● Scissione dei pagamenti (split payment)

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1,

comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni

dall’accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità

debitamente firmata) sul portale di interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio

successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità e s.m.i. .

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge

di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del servizio (con esposizione dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’I.V.A. (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023:

* le fatture devono essere emesse dalle ditte aggiudicatarie per l’ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia per un importo pari al 99,50% del valore del servizio erogato;
* a conclusione del rapporto contrattuale, successivamente al rilascio da parte del Servizio della dichiarazione di conformità della prestazione, dovrà essere emessa, da parte della/e medesima/e ditta/e, unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati a garanzia di quanto sopra.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l’art. 119 comma 11 del d.lgs 36/2023.

**ART. 13**

**GARANZIA SUI RICAMBI**

La garanzia minima che l’offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia la ditta appaltatrice dovrà, a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi o che dovessero presentare guasti, difetti, anomalie, etc., senza alcun onere per la Civica Amministrazione, inclusi il ritiro e la successiva consegna.

La presa in consegna dei ricambi forniti non esonera comunque l’aggiudicatario per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Capitolato, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate.

* + 1. **ART. 14**

**OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti

ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in

qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del

Capitolato. In particolare, l’Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs.

81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta mediante

presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” allegata al Disciplinare di gara.

Prima dell’avvio dell’esecuzione della fornitura, ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettere a) e

b) e 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l’impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio) allegato al Disciplinare di gara.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non

descritti nel citato allegato al Disciplinare di gara, conseguenti ad eventi non noti al momento

dell’indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l’esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria.

**ART. 15**

**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA’ DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento dei

Contratti e dell’art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale, come previsto dall’art. 6 dell’allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

**ART. 16**

**FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell’Impresa affidataria, l’appalto si intende senz’altro revocato e la Stazione appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 124 del D.lgs. 36/2023.

LA DIRIGENTE

Servizio Gestione Parco Veicoli

Arch. Daniela CEVRERO

(*firmato digitalmente*)

**Il Responsabile Unico del Progetto:** Ing. PENNISI Toni

**Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto:** p.i. PALOPOLI Giacinto